fasen

Fondo Attività Servizi Sociali per i Lavoratori delle Aziende del Settore Energia ENI

STATUTO

2004

STATUTO DEL FONDO

Art. 1 – COSTITUZIONE

In attuazione degli accordi sindacali del 9-3-1970 e successivi, stipulati tra l'ENI e le OO.SS.LL.: FEMCA CISL, FILCEM-CGIL, UILCEM UIL, alla scopo di realizzare l'applicazione dell' art. 11 dello Statuto dei lavoratori, è rinnovato nella sua costituzione, il FASEN – Fondo Attività Servizi Sociali Energia-, con sede in S. Donato Milanese, per il personale delle aziende del Gruppo Eni che applicano il Contratto Collettivo Energia e Petrolio.

Art. 2 - FINALITA'

Il Fondo ha la finalità di promuovere ed assicurare i servizi sociali, ricreativi e culturali ai lavoratori nel rispetto delle loro prerogative di direzione e di controllo della gestione, come previsto dalle disposizioni di legge e di contratto.

Art. 3 - ISCRIZIONE - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ISCRITTO

Sono iscritti al Fondo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, purché di durata superiore a sei mesi; quelli per l'attività dei singoli cantieri, quelli in forza all'estero in posizione di aspettativa.

L'iscrizione al Fondo impegna ai versamenti per l'intero anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

I lavoratori possono rinunciare all'iscrizione con manifestazione espressa per iscritto al Consiglio di Amministrazione Territoriale di riferimento.

Per quanto attiene alle modalità di iscrizione nonché la cessazione della qualità di iscritto, si rinvia alla regolamentazione dei singoli Istituti del Fondo.

E' facoltà delle parti firmatarie dell'accordo ammettere a beneficiare, anche limitatamente ad alcune provvidenze, i dipendenti di Società del Gruppo ENI, i quali non facciano parte dell'area contrattuale di cui all'Art. 1. Opportune convenzioni saranno stipulate con le Aziende di appartenenza dei lavoratori.

Art. 4 – ORGANI DEL FONDO

Sono Organi del Fondo:

- a) Il Comitato dei Garanti
- b) La Giunta di Presidenza
- c) Il Consiglio di Amministrazione Nazionale (C.A.N.)
- d) L'Assemblea Nazionale
- e) I Consigli di Amministrazione Territoriali (C.A.T.)
- f) I Delegati Locali
- g) Il Collegio di Revisione Amministrativa.

I componenti della Giunta di Presidenza sono nominati dalle OO.SS.LL. di cui all'art. 1

I Componenti degli Organi del Fondo sono scelti tra i dipendenti delle Aziende di cui all'Art. 1 e restano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Ove, durante il mandato si rendessero vacanti per qualsiasi motivo posti di Consiglieri Territoriali eletti, si provvederà alla sostituzione secondo le graduatorie elettorali.

Gli incarichi relativi agli Organi del Fondo non sono retribuiti.

Le funzioni amministrative dei vari organi sono assicurate da personale delle Aziende di cui all'Art. 1, in accordo con i competenti organi del Fondo.

Art. 5 - COMITATO DEI GARANTI- ORGANO PARITETICO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Composizione e compiti:

Il Comitato dei Garanti è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti del Fondo designati dalle OO.SS.LL., nonché dai rappresentanti designati dall'ENI .

I compiti del Comitato sono di indirizzo, programmazione e controllo:

- individua le linee di intervento strategico del Fondo;
- programma l'azione per il conseguimento delle finalità statutarie tenendo anche conto delle disponibilità di strutture e delle sinergie di Gruppo, al fine di ottenere una più efficiente e razionale utilizzazione delle risorse;
- garantisce che la tipologia di interventi sia improntata a funzionalità reale degli stessi in relazione alle altre previdenze esistenti, per assicurare stabilità del servizio nel rapporto costo-beneficio;
- accerta la rispondenza degli atti gestionali con le norme statutarie e regolamentari;
- può promuovere l'azione di revisione amministrativa di cui all'articolo 17.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed almeno due volte l'anno.

La convocazione avverrà tramite lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi con anticipo di almeno quindici giorni, a cura dell'ENI che provvederà anche ai compiti di segreteria dell'organo.

Art. 6 – GIUNTA DI PRESIDENZA

La Giunta di Presidenza è composta di 6 Membri nominati dalle OO.SS.LL.. Ha collegialmente poteri contrattuali nei confronti dell'Eni in applicazione delle linee di intervento strategico individuate dal Comitato ed elegge tra i propri Membri, a scrutinio segreto e separatamente, il Presidente ed i due Vicepresidenti che faranno parte del Comitato dei Garanti.

Tali incarichi dovranno essere espressione delle componenti sindacali di cui all'art. 1.

La Giunta, avvalendosi della Segreteria, ha inoltre i seguenti compiti:

- predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- emana disposizioni regolamentari relativamente a tutti gli Istituti del Fondo purché non comportino maggiori oneri per le parti contraenti e non siano in contrasto con gli accordi sindacali, con il presente Statuto e con lo schema di regolamento di base, approvati dalle parti stipulanti;
- assume tutte le necessarie iniziative per il governo e la gestione di nuove attività indicate dal Comitato dei Garanti:
- approva l'aggiornamento dei massimali di intervento delle varie prestazioni previste dagli Istituti del Fondo:
- relaziona, almeno una volta all'anno, il Comitato dei Garanti, le OO.SS.LL. e l'ENI, sull'andamento del Fondo e sui risultati ottenuti;
- coordina e controlla le attività dei C.A.T. con il potere di intervenire su decisioni prese dagli stessi in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento;
- redige entro il 31 Marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio precedente e lo porta all'approvazione del Consiglio Nazionale dando successivamente divulgazione tra gli iscritti;
- approva le provvidenze nei casi previsti;
- stipula le necessarie convenzioni (sanitarie, bancarie, turistiche e di ogni altro tipo);
- stabilisce inoltre ai fini del servizio l'aggregazione di gruppi di lavoratori secondo criteri di buon funzionamento ed economicità di gestione;
- indice le elezioni per il rinnovo delle cariche alla normale scadenza dei mandati e coordina tutte le operazioni necessarie alla loro attuazione:
- convoca, ove necessario, l'assemblea generale delle strutture;
- in caso di assenza o di impedimento anche temporaneo del Presidente, la Giunta stabilisce il Vice Presidente che lo sostituisce.

Art. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE - COMPOSIZIONE E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione Nazionale del Fondo è composto dalla Giunta di Presidenza e dai Presidenti dei C.A.T. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed almeno due volte l'anno.

Esso può essere convocato: in via ordinaria dal Presidente ed in via straordinaria da almeno un terzo dei Membri. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei Membri.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE - COMPITI

Il Consiglio di Amministrazione Nazionale, avvalendosi della Segreteria, ha, fra gli altri, i seguenti compiti:

- delibera, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, rispettando le indicazioni degli accordi sindacali e le linee di intervento del Comitato dei Garanti;
- approva il bilancio consuntivo entro il 31 Maggio.

Art. 9 – IL PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione Nazionale è presieduto e diretto dal Presidente, il quale:

- ha la legale rappresentanza del Fondo;
- convoca il Consiglio, d'intesa con la Giunta;
- dà esecuzione direttamente o tramite il Segretario, alle delibere del Consiglio;
- rappresenta il Fondo di fronte agli iscritti e verso terzi ed ha la facoltà di firma su tutti gli atti.

Il Presidente dura in carica quattro anni e, comunque, non oltre la durata del Consiglio.

Art 10 - VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e, comunque, non oltre la durata del Consiglio.

Art. 11 - ASSEMBLEA NAZIONALE - COMPOSIZIONE - RIUNIONI - COMPITI

L'Assemblea Nazionale è composta dalla Giunta di Presidenza e dai Membri dei Consigli di Amministrazione Territoriali. Partecipano ai lavori dell'Assemblea Nazionale i Membri del Collegio di Revisione Amministrativa.

L'Assemblea Nazionale del Fondo si riunisce una volta all'anno su convocazione della Giunta di Presidenza.

L'Assemblea è un Organismo consultivo sugli indirizzi e sull'attività del Fondo.

Art. 12 – CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE TERRITORIALI – COMPOSIZIONE

I Consigli di Amministrazione Territoriali sono suddivisi in tre aree:

C.A.T. NORD 9 Componenti. C.A.T. CENTRO 9 Componenti C.A.T. SUD 9 Componenti.

Tre Membri, per ogni C.A.T., saranno designati dalle OO.SS.LL. di cui all'art. 1, e i restanti Membri verranno eletti a suffragio universale dai lavoratori iscritti al Fondo.

Le funzioni Amministrative ed Esecutive sono assolte dal Segretario, coadiuvato da personale idoneo ed adeguato a svolgere i compiti relativi alle attività del Fondo, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 13 - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE TERRITORIALI - COMPITI

Il Consiglio di Amministrazione Territoriale è investito dei necessari poteri per assicurare il raggiungimento dei fini istituzionali del Fondo, secondo quanto stabilito nel presente Statuto, nell'ambito del regolamento e nel rispetto delle delibere della Giunta e degli indirizzi del Comitato dei Garanti.

Il Consiglio avvalendosi della Segreteria ha i seguenti compiti:

- elegge, a scrutinio segreto e separatamente, nell'ambito della sua struttura, il Presidente ed i due Vice Presidenti. Tali incarichi dovranno essere espressione delle componenti sindacali (come da art.1);
- decide sull'attuazione delle provvidenze di sua competenza;
- decide sulle eventuali controversie sorte nello svolgimento della propria attività;
- approva il bilancio consuntivo e lo trasmette alla Giunta con relative relazioni di bilancio entro il 1° Marzo di ogni anno:
- propone alla Giunta di Presidenza le modifiche al regolamento;
- relaziona almeno una volta all'anno agli iscritti e alle strutture sindacali Aziendali sull'andamento del Fondo;
- assicura la diffusione delle informazioni ed istruzioni relative alle provvidenze del Fondo;
- ratifica la nomina dei Delegati del Fondo, nelle diverse sedi di lavoro scelti a norma dell'art. 16;
- propone alla Giunta di Presidenza ogni iniziativa atta a potenziare ed a migliorare il Fondo;
- assume ogni altro incarico ad esso demandato dalla Giunta di Presidenza;
- propone alla Giunta di Presidenza la stipula di convenzioni;
- convoca, almeno una volta all'anno, l'assemblea dei propri Delegati Locali.

Art. 14 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE

I Consigli di Amministrazione Territoriali si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per lo svolgimento dei compiti statutari.

Essi possono essere convocati, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei Membri.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno cinque Membri.

In caso di parità di voto è determinante quello del Presidente del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere riportate dal Segretario Territoriale su apposito verbale, da inviarsi per conoscenza alla Giunta di Presidenza.

Art. 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE

I compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione Territoriale sono analoghi a quelli previsti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Nazionale, nell'ambito delle specifiche competenze.

Art. 16 - DELEGATO LOCALE

Le rappresentanze dei lavoratori delle unità operative decentrate concordano con il C.A.T. l'opportunità di nominare i Delegati locali del Fondo.

I Delegati sono scelti unitariamente tra i Membri della Rappresentanza dei Lavoratori, nelle diverse sedi o unità organizzative di lavoro e sono comunicati ai Consigli di Amministrazione Territoriali.

I Delegati locali, rimangono in carica 1 anno e svolgono il loro ruolo a rotazione, tra le organizzazioni sindacali nell'ambito del mandato della R.S.U..

Essi devono curare il corretto funzionamento delle attività del Fondo delle unità di loro competenza. In particolare dovranno:

- assicurare il collegamento tra il C.A.T. ed i lavoratori iscritti al Fondo;
- assicurare la diffusione capillare delle informazioni relative al Fondo;
- adempiere ad altre eventuali attribuzioni loro assegnate dai Consigli di Amministrazione Territoriali.

Art. 17 - COLLEGIO DI REVISIONE AMMINISTRATIVA

La gestione del Fondo è soggetta ad un organo di revisione amministrativa che provvede:

- alle revisioni amministrative:
- all'accertamento della corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili con relativa relazione di cui al successivo art. 21.

L'organo di controllo è composto da tre Membri scelti tra esperti amministrativi designati dalle OO.SS.LL..

I suddetti Membri nominano nel loro ambito il Presidente del Collegio di Revisione Amministrativa.

Essi possono partecipare alle riunioni dei C.A.T. e del C.A.N., senza diritto di voto.

I Revisori, tramite il Presidente, riferiscono del loro operato periodicamente alla Giunta di Presidenza, per quanto attiene l'andamento dei singoli C.A.T., ed al Comitato dei Garanti sull'andamento dei singoli C.A.T., della Giunta e del C.A.N..

Art. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 – ENTRATE DEL FONDO

Le entrate del Fondo sono costituite:

- dai versamenti annuali che, per accordo sindacale, sono stabiliti dalle parti contraenti;
- dai contributi straordinari che potranno essere richiesti annualmente agli iscritti qualora previsto dai regolamenti dei singoli istituti;
- dai proventi di qualsiasi specie che pervengano al Fondo da chiunque ed a qualsiasi titolo, purché non vincolanti.

Art. 20 - SETTORI DI ATTIVITA' E CAPITOLI DI SPESA

Ai fini della contabilità, è suddiviso in servizi omogenei di attività e capitoli di spesa.

Ogni settore di attività avrà un proprio regolamento delle erogazioni.

I vari settori di attività, ripartiti per capitoli di spesa, dovranno avere contabilità separate.

Art. 21 - CONSUNTIVI

I rendiconti dei C.A.T. di fine esercizio, redatti per settori di attività, unitamente alle relazioni dell'Organo di Controllo, devono pervenire alla Segreteria Nazionale del Fondo entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono per la stesura del Bilancio Consuntivo del Fondo.

Art. 22 – VERSAMENTI E PRELIEVI DEI CONTRIBUTI

Presso la sede del Fondo sono aperti conti correnti in cui vengono depositati i versamenti delle Aziende e dei lavoratori, riscossi a cura delle Aziende interessate.

La Giunta di Presidenza Nazionale provvede ai finanziamenti dei vari C.A.T. accreditandoli ai rispettivi conti correnti bancari.

E' facoltà del Presidente del C.A.T. aprire conti correnti bancari e compiere tutte le operazioni relative alle loro movimentazioni.

Art. 23 – SCIOGLIMENTO DEL FONDO

Il Fondo può essere posto in liquidazione, qualora lo scioglimento sia concordato dalle parti contraenti, per i seguenti motivi:

- qualora il numero degli iscritti sia tanto esiguo da renderne insignificante il funzionamento;
- qualora vengano meno, in tutto o in parte, gli scopi statutari.

Nel caso di scioglimento del Fondo, le parti contraenti dovranno pure concordare la sistemazione delle partite amministrative residue e dare direttive alla Giunta perché proceda a tutti gli atti necessari per lo scioglimento e la liquidazione dello stesso.

Durante la liquidazione il Collegio di Revisione Amministrativa resta in carica.

Art. 24 – ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL FONDO

La Giunta di Presidenza indirà, tre mesi prima della scadenza dei mandati, le elezioni per il rinnovo degli organismi.

Art. 25 – CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE TERRITORIALI – DISLOCAZIONE

I Consigli di Amministrazione Territoriali sono suddivisi in tre aree geografiche. Da alcuni di questi Consigli sono amministrati anche i lavoratori di altre aziende aderenti al Fondo. I comandati si intendono assistiti dai C.A.T. di competenza.

Art. 26 – EROGAZIONI CONTRIBUTI AZIENDALI

Le erogazioni Aziendali per ogni singolo anno verranno corrisposte con decorrenza ed in base alla forza al 1° gennaio di ciascun anno.

Art. 27 - COMPATIBILITA' DI CARICHE

La carica di Membro del Collegio di Revisione Amministrativa non è compatibile con altra carica del Fondo.

La carica di Presidente del C.A.N. non è compatibile con quella di Presidente del C.A.T.

Le cariche di Presidente del C.A.N. e del C.A.T. non sono compatibili nell'ambito delle attività sociali, ricreative, culturali, eventualmente esistenti nelle Aziende aderenti al Fondo.

Il personale di Segreteria non può ricoprire cariche nell'ambito del Fondo.

Art. 28 – VARIAZIONI STATUTO

Eventuali necessità di variazioni del presente Statuto, nonché le necessarie definizioni per l'estensione delle competenze del Fondo ai nuovi settori di attività, saranno tempestivamente discusse dalle parti contraenti.